
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione allo stato passivo: sono ammissibili domande riconvenzionali?

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, in cui sono preminenti le esigenze di celerità nello svolgimento del giudizio, non sono ammissibili domande riconvenzionali che siano solo genericamente o indirettamente ricollegabili al rapporto sul quale il creditore ha fondato la propria richiesta di insinuazione al passivo, e non invece rigorosamente dipendenti dal medesimo fatto dal quale trae origine detta pretesa creditoria.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 2.10.2015, n. 19720

...omissis...

1. Il ricorso si basa su due motivi.

1.1. Con il primo la xxxxxxxxx censura, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 2751 bis c.c., n. 3, nonché sotto quello del vizio di motivazione, il riconoscimento nella specie del privilegio al credito per provvigioni ed indennità già ammesso, rilevando come tale statuizione contrasti con la ratio della norma dalla quale - sostiene richiamando Corte Cost. n.1/2000- deriva una diversità causale dei crediti spettanti all'agente persona fisica (destinati, come ogni credito di lavoro, a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore) rispetto a quelli dell'agente società di capitali.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 L. Fall., nonché sotto quello del vizio di motivazione, della ritenuta inammissibilità della propria domanda riconvenzionale, rilevando come, da un lato, la controparte avrebbe in sede di gravame accettato il contraddittorio su tale domanda (in quanto, dopo aver sostenuto l'inammissibilità di detta domanda, ne aveva anche evidenziato l'infondatezza), dall'altro nella specie vi sarebbe comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le rispettive pretese delle parti, si da doversi ritenere integrato quel rapporto di dipendenza cui fa riferimento l'art. 36 c.p.c..

2. Il primo motivo è fondato. E' noto che, a composizione del contrasto esistente tra le pronunce di questa Corte xxxxxxxxx sulla questione della estensibilità del privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c., n. 3 alle società di capitali che esercitino l'attività di agente, è intervenuta la recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 27986/13 che ha accolto la tesi negativa.

Le Sezioni Unite hanno infatti ritenuto che l'estensione del privilegio in questione alle società di capitali violi il principio costituzionale del divieto di ingiustificata equiparazione di situazioni diverse (art. 3 Cost.), tenendo presente che la ratio di tale privilegio - diretto a tutelare crediti da attività lavorativa e perciò destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore - non ne giustificasse l'applicazione ai crediti spettanti ad una società di capitali, in cui le somme che rappresentano il corrispettivo dell'attività prestata attraverso le persone che operano per la società spettano a questa e non al socio e costituiscono non già un compenso del lavoro prestato ma una eventuale remunerazione del capitale conferito, risolvendosi in utili dell'attività di impresa".

Tale orientamento, peraltro successivamente fatto proprio anche da questa sezione (cfr. Sez. 1[^] n. 19012/14), il Collegio condivide, tenendo anche conto che l'esame del controricorso non offre elementi per un mutamento.

La cassazione sul punto della sentenza d'appello ne deriva di necessità. Exxxxxxx, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidersi nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla xxxxxx

3. Non merita invece accoglimento il secondo motivo.

La Corte distrettuale non si è invero discostata dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha rettamente richiamato, nel considerare come nella specie la domanda riconvenzionale della Liquidatela sia fondata su un fatto - l'intervenuto pagamento di acconto da parte sua in favore della società opponente, in preteso contrasto con le disposizioni della legge fallimentare dirette a salvaguardare la par condicio creditorum - diverso e non dipendente dal contratto di agenzia dedotto a

fondamento della opposizione. Questa Corte di legittimità ha infatti più volte affermato (cfr. Cass. n. 2602/06; n. 9904/07; n. 12985/09) che nel procedimento di opposizione allo stato passivo, in cui sono preminenti le esigenze di celerità nello svolgimento del giudizio, non sono ammissibili domande riconvenzionali che siano solo genericamente o indirettamente ricollegabili al rapporto sul quale il creditore ha fondato la propria richiesta di insinuazione al passivo, e non invece rigorosamente dipendenti dal medesimo fatto dal quale trae origine detta pretesa creditoria. Nè può in contrario farsi riferimento ad altra pronuncia (Cass. n. 11850/07), giacchè in tale occasione la Corte, lungi dal formulare principi di diritto contrari a quelli sopra riassunti, si è limitata a respingere le censure sollevate dal ricorrente avverso l'accertamento compiuto dalla Corte d'appello circa l'intervenuta accettazione, da parte dell'opponente, del contraddittorio in primo grado sulla domanda riconvenzionale, rilevando come questa consentisse di superare i profili di inammissibilità della domanda stessa, in difetto di ulteriori ragioni che precludessero il simultaneus processus. Fattispecie, dunque, affatto diversa da quella qui in esame, nella quale nè la sentenza d'appello nè lo stesso ricorso fanno riferimento alcuno ad una accettazione in primo grado, da parte della società opponente, della domanda riconvenzionale proposta dalla Liquidatela. Il rigetto sul punto del ricorso si impone dunque.

4. La reciproca soccombenza, unita alla considerazione del mutamento di giurisprudenza che ha consentito l'accoglimento parziale del ricorso, giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di merito e di questo di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione allo stato passivo xxxxxxxx compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2015.